



**COMUNE DI URBINO**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ  
DI ACCONCIATORE, BARBIERE ED ESTETISTA**

**APPROVATO**

**con deliberazione di c.c. n. 90 del 24 agosto 2007**

(sostituisce il regolamento approvato con delibera di c.c. n. 17 del 28.02.2003)

## **INDICE**

Art.1 - Oggetto del Regolamento

Art.2 - Modalità di svolgimento dell'attività

Art.3 - Forme di esercizio dell'attività

Art.4 - Requisiti igienico-edilizi dei locali di laboratorio e di servizio e loro superfici

Art.5 - Accertamento dei requisiti igienico-sanitari

Art.6 - Apertura e trasferimento di sede dell'attività

Art.7 - Subingresso

Art.8 - Modifiche ai locali sede dell'attività

Art.9 - Modifiche societarie

Art.10 - Obblighi del titolare

Art.11 - Obbligo di esposizione delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria

Art.12 - Calendario orari di apertura e chiusura

Art.13 - Vigilanza

Art.14 - Sanzioni

Art.15 - Disposizioni transitorie e finali

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1\_ Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale, le attività di acconciatore, barbieri ed estetista, ovunque esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito sia da imprese individuali, che da società di persone o di capitali, in conformità alla Legge 17 agosto 2005, n. 174, alla Legge 14 febbraio 1963 n. 161, come modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, ed integrata dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713, alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1, alla Legge Regionale 24 settembre 1992 n. 47 e alle novità introdotte dall'art. 10 comma 2 del decreto legge 31 gennaio 2007, n.7 così come convertito con L. 2 aprile 2007 n. 40.

2\_ Con il termine "acconciatore" si designa l'attività esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

3\_ Con il termine "estetista" si designa l'attività comprendente le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 04.01.1990 n.1, secondo le norme emanate in applicazione del comma 1 dell'articolo 10 della medesima legge e in conformità al dettato della Legge Regionale n.47 del 24.9.1992, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11.10.1986 n.713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico e l'uso di ogni attrezzatura riservata per legge alle categorie sanitarie. L'attività di solarium o centro di abbronzatura e di sauna rientra tra le attività per le quali è necessario possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista ed ottemperare in ogni caso a quanto previsto dal presente regolamento, e in particolare dall'art. 6 del medesimo, per l'attività di estetista.

4\_ Con il termine "barbiere" si designa l'attività, rivolta a soli uomini, consistente nel taglio dei capelli e della barba ed ogni servizio complementare. Si tratta di attività già autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge 17 agosto 2005, n. 174 il cui titolare continua a possedere la qualifica professionale di barbiere in quanto lo stesso non ha provveduto ad ottenere l'abilitazione professionale per acconciatore.

## **ART. 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

1\_ Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante e di posteggio.

2\_ Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale presso la sede designata dal cliente, sempre che siano svolte da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione/d.i.a., o da loro dipendente in carica e purchè si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso la sede dell'attività (sposi, infermi, anziani ...).

3\_ Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, le stesse attività possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente. Detti locali devono essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, con

essi non comunicanti, con accesso autonomo e muniti di idoneo servizio igienico ad esclusiva disposizione dell'attività medesima.

4\_ Nel caso previsto dal comma precedente e nell'ipotesi in cui l'esercizio non abbia accesso diretto dalla pubblica via è fatto obbligo di esporre all'esterno apposita targa indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata.

5\_ Gli acconciatori (ed i barbieri), nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, sempre nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per la disinfezione e sterilizzazione dei materiali utilizzati.

Gli acconciatori nell'esercizio della loro attività possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa purchè muniti del requisito professionale. A tal fine le imprese ricorreranno alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

6\_ Alle imprese esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.114/1998.

Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore (o barbiere), che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.114/1998.

7\_ Le imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti cosmetici possono esercitare le attività di cui all'art. 1 a condizione che si adeguino alle norme di cui al presente regolamento. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

8\_ Le attività di cui all'art.1 possono essere svolte anche all'interno di palestre, attività ricettive, case di cura, ospedali.

L'esercizio delle attività di cui sopra non modifica la destinazione d'uso del fabbricato in cui si esercita l'attività principale.

Nei casi di cui al presente comma è obbligatorio che l'attività insediata oltre a sottostare alle leggi in materia e alle disposizioni del presente regolamento, abbia continuità fisica e funzionale con gli spazi relativi alla destinazione/attività principale del fabbricato: non è consentito pertanto il frazionamento catastale e/o urbanistico di locali in cui si esercita tale attività. L'inadempienza di quanto sopra comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali di legge.

Nei casi di cui al presente comma il titolare delle attività di cui all'art. 1 deve essere il gestore/titolare delle attività individuate al primo periodo del presente comma.

### **ART. 3 - FORME DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1\_ Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale o societaria.

2\_ Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un **responsabile tecnico** in possesso dell'abilitazione professionale.

3\_ Un'impresa individuale può essere titolare di una sola attività di acconciatore o di estetista, ma può attivare entrambe queste attività nello stesso luogo, fatto salvo il possesso dei prescritti requisiti professionali e di quanto stabilito al comma 6 del presente articolo.

4\_ Il numero di attività attivabili da una stessa società avente i requisiti di cui alla Legge n.443/1985, non può essere superiore al numero di soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa in quanto ciascun esercizio deve essere diretto da persona diversa e professionalmente qualificata.

5\_ Una stessa società non avente i requisiti di cui alla Legge n.443/1985 può attivare più esercizi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale.

6\_ L'attività di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore (barbiere) a condizione che le attività siano svolte ciascuna in apposito, distinto e separato ambiente avente i requisiti richiesti dal presente regolamento. E' consentito l'utilizzo di una sala d'attesa unica, con relativo servizio igienico, distinta dalle sale di lavoro.

7\_ Alle stesse condizioni di cui al precedente comma 6, è consentito lo svolgimento congiunto di più attività di cui all'art. 1, nell'ambito dello stesso esercizio, da parte di imprese diverse.

#### **ART.4 - REQUISITI IGIENICO-EDILIZI DEI LOCALI DI LABORATORIO E DI SERVIZIO E LORO SUPERFICI**

1\_ I locali ove si svolgono le attività di cui al presente Regolamento devono essere conformi ai requisiti igienico-edilizi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti comunali vigenti e dal presente regolamento.

In particolare:

- 1) I locali devono avere un'adeguata aero-illuminazione naturale e un'altezza, non inferiore a mt.2,70.
- 2) Nei locali privi di finestre ma con porte vetrate deve essere assicurata una superficie di aerazione naturale mediante vasistas e nel caso di aerazione inferiore ad 1/16 di superficie calpestabile deve essere assicurata un'aerazione forzata complementare alla naturale che consenta un adeguato numero di ricambi/ora (1-2 ricambi ora) .
- 3) Tutti gli esercizi devono essere dotati di un idoneo servizio igienico (antibagno + WC) e di un adeguato ripostiglio e spogliatoio per il personale, in aggiunta ai locali adibiti all'attività, ad eccezione dei laboratori di estetica per i quali devono essere previsti i locali di cui al successivo punto 10, lett.c), del presente articolo.
- 4) Nei locali in cui si svolge l'attività ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti, fino all'altezza di almeno 1,50 mt. devono essere rivestiti di materiali impermeabili, lavabili e disinfettabili, che ne consentano la pulizia e disinfezione;
- 5) Nei locali di lavoro devono essere collocati lavandini fissi in maiolica o materiale simile ad acqua corrente e potabile calda e fredda con comando manuale (es. leva clinica, pedale, ecc. ...); tali lavandini devono essere provvisti di adatto sistema per lo smaltimento dell'acqua di rifiuto.
- 6) Gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega o, comunque, di un locale separato, per la conservazione delle sostanze suddette in appositi recipienti, adeguatamente aerato.
- 7) L'arredamento dei locali deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una accurata sanificazione dei mobili e delle attrezzature di servizio.

- per gli strumenti di lavoro che possono potenzialmente venire a contatto con liquidi biologici (es. sangue ) deve essere prevista la sterilizzazione tramite autoclave a vapore o altra tecnica di pari efficacia biologica.
- la biancheria utilizzata per i clienti dovrà essere sottoposta a lavaggio separato e a temperatura non inferiore a 90°C; in alternativa possono essere utilizzati anche materiali monouso;
- nel caso di utilizzo di solarium a scopo estetico dovranno essere apposte in cabina le norme di precauzione nell'utilizzo dello stesso da parte del cliente ed inoltre ogni cliente dovrà essere sottoposto preventivamente al trattamento ad indagine sulle eventuali controindicazioni al trattamento (es. uso di farmaci, gravidanza , uso di lenti a contatto, ecc.) che dovranno essere riportate in apposita scheda .
- tutte le apparecchiature elettromeccaniche dovranno essere marcate CE , tale certificazione deve essere presente nella sede dell'attività.

8) In caso di ampliamento dei locali o di modifiche strutturali interne il titolare dell'attività è tenuto a darne comunicazione al Comune per il prescritto accertamento di carattere igienico-sanitario.

9) Non possono essere destinati alle attività oggetto del presente regolamento locali interrati o seminterrati.

10) L'apertura di nuovi esercizi e il trasferimento di esercizi esistenti sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire allo svolgimento dell'attività, esclusi i locali accessori (ingressi, servizi igienici, ripostigli, sale di attesa) così determinate:

a) - esercizi di acconciatore (barbiere):

superficie di almeno mq. 4 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq.15 per il primo posto. Si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;

b) - prestazioni semplici di pedicure estetico svolto presso gli esercizi di cui all'art. 1: settore attrezzato di superficie mq. 6;

c) - attività di estetica esercitata in locali autonomi: superficie di almeno mq. 30; in ogni caso gli esercizi di estetica dovranno disporre dei seguenti locali:

1) uno spazio/locale ricevimento-attesa;

2) 1 servizio igienico (WC + anti) per il pubblico adiacente allo spazio di cui sopra;

3) box distinti per attività con superficie minima di mq. 6 cadauno;

4) il servizio igienico (WC + antibagno) ad uso esclusivo del personale ( solo per locali con superficie superiore a mq.70).

11) - Le attività di cui al punto 10), lett. a) e c), del presente articolo se abbinate in un unico esercizio devono essere svolte in locali distinti ed aventi le superfici minime previste per le singole attività. E' consentito l'utilizzo di una sala di attesa unica, con relativo servizio igienico, distinta però dalle sale di lavoro.

12) - Le attività di estetica esercitate presso le rivendite di prodotti cosmetici ai sensi dell'art.7 comma 2 della Legge 4 gennaio 1990 n.1, dovranno essere svolte in locali distinti con le superfici minime di cui al punto 10), lett. c). Qualora le stesse siano limitate a prestazioni semplici di manicure e pedicure, il locale potrà avere una superficie minima di mq. 9.

13) E' fatto salvo, comunque, il rispetto di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale.

## **ART. 5 – ACCERTAMENTO DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI**

1\_ L'accertamento della sussistenza dei requisiti igienico sanitari previsti dalle norme vigenti e dal presente regolamento avviene tramite l'ottenimento di apposito parere dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.) territorialmente competente.

## **ART. 6 - APERTURA E TRASFERIMENTO DI SEDE DELL'ATTIVITA'**

1\_ L'apertura e il trasferimento di sede, delle attività di cui all'art.1 sono subordinati alla presentazione di apposita dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art.19 della Legge 241/90, al possesso dei requisiti professionali di legge e al possesso dei requisiti richiesti per i locali sede dell'attività sotto il profilo igienico sanitario, urbanistico e di destinazione d'uso.

2\_ Nella dichiarazione di inizio attività (d.i.a.) occorre indicare, dichiarare, allegare documentazione comprovante:

- le generalità della ditta individuale o della società;
- l'ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
- nel caso si tratti di attività di estetista: l'indicazione delle apparecchiature da utilizzare;
- la disponibilità dei locali sede dell'attività;
- il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla legge n.443/1985, accertati dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato, mentre per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge n. 443/1985, la regolare costituzione della società e la sua registrazione nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- il nominativo dei soci o del direttore d'azienda in possesso della qualificazione professionale.
- la qualificazione professionale del richiedente oppure del direttore dell'azienda. Nel caso di società, la qualificazione professionale deve essere documentata per la maggioranza dei soci operanti nell'impresa (uno in caso di due) quando si tratti di impresa avente i requisiti previsti dalla legge n.443/1985 o dalla persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratta di imprese non previste dalla legislazione sull'artigianato;
- il rispetto delle norme urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali destinati all'esercizio dell'attività.
- che i locali e le attrezzature rispettano i requisiti igienico-sanitari.

L'accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti sopra indicati può basarsi anche sulla presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione, in esecuzione di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.

3\_ Assieme alla d.i.a. deve essere prodotta la seguente documentazione:

- a) accettazione della nomina di direttore tecnico (per le imprese non artigiane);
- b) pianta planimetrica dell'esercizio a firma di un tecnico abilitato, in scala 1:100 (indicante: la superficie utile di ciascun locale, la destinazione d'uso dei singoli vani, l'altezza di ciascun locale, la superficie finestrata di ciascun vano dalla quale risulti il rispetto del rapporto di illuminazione e del rapporto di areazione; Nel caso di richiesta di attività da esercitarsi presso il domicilio dell'esercente, la pianta planimetrica, dovrà prevedere anche la disposizione dei locali non relativi all'attività e la loro destinazione d'uso. Nel caso di richiesta di attività da esercitarsi presso palestre, attività ricettive, case di cura e ospedali la pianta planimetrica, dovrà prevedere anche la disposizione dei locali non relativi all'attività in questione;
- c) indicazione delle procedure igienico-sanitarie utilizzate: sia di sanificazione (pulizia dei locali e delle superfici), con indicazione dei prodotti utilizzati e della periodicità, sia di disinfezione (rasoi, forbici, spazzole etc.), con indicazione dei prodotti utilizzati e della periodicità;
- d) dichiarazione circa la conformità dei locali alla legge 46/90 con riferimento all'impianto elettrico e all'impianto di riscaldamento;
- e) copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri.

4\_ Per quanto non previsto con riferimento al procedimento di cui ai precedenti commi, si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 19 della L. 241/90.

## ART. 7 – SUBINGRESSO

1\_ Il trasferimento della gestione o della proprietà di un esercizio per atto tra vivi o mortis causa, comporta di diritto il trasferimento dell'attività al subentrante, a condizione che questi presenti al comune sede dell'attività apposita dichiarazione di inizio dell'attività (d.i.a.) ai sensi dell'art.19 della Legge 241/90, dimostri l'effettivo trasferimento dell'azienda e il possesso della qualificazione professionale.

2\_ Al fine di garantire la continuità dell'azienda, fatto salvo il possesso di tutti i requisiti richiesti, l'attività può essere iniziata contestualmente alla d.i.a..

3\_ Nella dichiarazione di inizio attività occorre indicare, dichiarare, allegare documentazione comprovante:

- le generalità della ditta individuale o della società che subentra nell'azienda;
- l'indicazione esatta dell'azienda nella quale si subentra;
- la disponibilità dei locali sede dell'attività;
- che i locali e le attrezzature rispettano i requisiti igienico-sanitari.
- il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla legge n.443/1985. (L'accertamento spetta alla Commissione Provinciale dell'Artigianato). Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge n. 443/1985, prova della regolare costituzione della società e della sua registrazione nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- il nominativo dei soci o del direttore d'azienda in possesso della qualificazione professionale.
- la qualificazione professionale del richiedente oppure del direttore dell'azienda. Nel caso di società, la qualificazione professionale deve essere documentata per la maggioranza dei soci operanti nell'impresa (uno in caso di due) quando si tratti di impresa avente i requisiti previsti dalla legge n.443/1985 o dalla persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratta di imprese non previste dalla legislazione sull'artigianato;
- la qualificazione professionale del richiedente oppure del direttore dell'azienda. Nel caso di società, la qualificazione professionale deve essere documentata per la maggioranza dei soci operanti nell'impresa (uno in caso di due) quando si tratti di impresa avente i requisiti previsti dalla legge n.443/1985 o dalla persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratta di imprese non previste dalla legislazione sull'artigianato. Nel caso di cittadini di altri Stati membri dell'unione europea occorrerà verificare la conformità alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
- nel caso si tratti di attività di estetista: l'indicazione delle apparecchiature da utilizzare;
- il rispetto delle norme urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali destinati all'esercizio dell'attività.
- indicazione delle procedure igienico-sanitarie utilizzate: sia di sanificazione (pulizia dei locali e delle superfici), con indicazione dei prodotti utilizzati e della periodicità, sia di disinfezione (rasoi, forbici, spazzole etc.), con indicazione dei prodotti utilizzati e della periodicità
- indicazione delle eventuali modifiche apportate ai locali e/o al tipo di attività svolta ( in tal caso si veda anche l'art. 8 del presente regolamento)

4\_ Assieme alla comunicazione deve essere prodotta la seguente documentazione:

- a) accettazione della nomina di direttore tecnico (per le imprese non artigiane)
- b) copia del contratto di acquisto/affitto/donazione dal quale risulti la disponibilità dell'azienda in capo al subentrante;



c) copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro dalle competenti autorità per i cittadini stranieri.

5\_ Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'attività, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato ed eredi in genere - possono presentare la d.i.a. ai fini del subentro entro sei mesi dall'evento, ed esercitare l'attività per un triennio, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purchè venga comprovato che l'attività è esercitata da persona in possesso dell'attestato di qualificazione professionale.

Decorso il triennio, il diritto ad esercitare l'attività decade salvo che l'intestatario non compri, prima della scadenza, il possesso di tutti i requisiti.

6\_ Nel caso in cui non siano state apportate modifiche ai locali, né al tipo di attività svolta, non si procede a verificare la sussistenza dei requisiti igienico sanitari per il tramite dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale.

## **ART.8 - MODIFICHE AI LOCALI SEDE DELL'ATTIVITA'**

1\_ Nel caso in cui vengano apportate modifiche ai locali sede dell'attività (ampliamento/riduzione dei locali o modifiche strutturali interne) il titolare/gestore dell'attività deve produrre al Comune sede dell'attività apposita dichiarazione di inizio attività ex art. 19 della Legge 241/90.

2\_ Nella d.i.a dovranno essere indicate:

- le modifiche apportate ai locali sede dell'attività
- documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al rispetto delle norme urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali destinati all'esercizio dell'attività.
- il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

3\_ Dovrà essere allegata

a) pianta planimetrica dell'esercizio a firma di un tecnico abilitato iscritto all'albo, in scala 1:100 (indicante: la superficie utile di ciascun locale, la destinazione d'uso dei singoli vani, l'altezza di ciascun locale, la superficie finestrata di ciascun vano dalla quale risulti il rispetto del rapporto di illuminazione del rapporto di areazione; Nel caso di richiesta di attività da esercitarsi presso il domicilio dell'esercente, la pianta planimetrica, dovrà prevedere anche la disposizione dei locali che conservano la destinazione residenziale

b) certificazione relativa all'idoneità sanitaria dei locali, attrezzature, apparecchiature impiegate e delle suppellettili, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti che saranno usati e al personale addetto con relativi allegati;

c) nel caso le modifiche abbiano riguardato gli impianti: dichiarazione circa la conformità dei locali alla legge 46/90 con riferimento all'impianto elettrico e all'impianto di riscaldamento

4\_ Nelle ipotesi di cui al presente articolo verrà richiesto alla A.S.U.R. un nuovo accertamento della sussistenza dei requisiti igienico sanitari previsti dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

## **ART. 9 - MODIFICHE SOCIETARIE**

1\_ Per le modifiche societarie, per le trasformazioni da ditta individuale in società e viceversa, è fatto obbligo di comunicare al Comune, le modifiche intervenute, entro 30 giorni dal

perfezionamento dell'atto con il quale si sono stabilite le modifiche, allegando la seguente documentazione:

- a) prova dell'avvenuta modifica o trasformazione;
- b) documento attestante la sussistenza anche dopo le modifiche della qualificazione professionale.

### **ART. 10 - OBBLIGHI DEL TITOLARE**

1\_ Sul titolare/gestore dell'attività ricade la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) - pulizia e disinfestazione giornaliera dell'ambiente e degli strumenti di lavoro;
- b) - teli, asciugamani, salviette, mantelline vanno sostituiti per ogni cliente; il lavaggio va effettuato in lavatrice a + 90°; in caso di contaminazione con materiale biologico (sangue) dopo il pre-lavaggio aggiungere clorossidante elettrolitico;
- c) - tinture, fissativi ed altri prodotti impiegati non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere, per le tinture, ai requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- d) - coloro che intendono effettuare il servizio a domicilio del cliente dovranno recarsi forniti di valigetta idonea a contenere gli strumenti necessari per il rispetto delle norme igieniche;
- e) - i procedimenti tecnici di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti areazioni dei locali; inoltre per una migliore protezione a livello cutaneo, l'applicazione di tinture per capelli o altre sostanze nocive deve essere eseguita proteggendo le mani con guanti monouso. Durante l'applicazione o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
- f) - il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia, di igiene e comportamentali, deve indossare idonea divisa, lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone fra un cliente e l'altro, utilizzare strumenti di lavoro lavati e disinfettati, usare guanti monouso in presenza di dermatiti del corpo e del cuoio capelluto o durante pratiche estetiche come manicure e pedicure o durante la pulizia e la disinfezione degli strumenti di lavoro;
- g) - il personale di ambo i sessi, comunque adibito all'esercizio, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria attestante l'immunità da malattie infettive e diffuse. I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore dell'esercizio per essere esibiti ad ogni richiesta dell'autorità sanitaria.

### **ART. 11 - OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLE TARIFFE E DEGLI AVVISI DELL'AUTORITA' SANITARIA**

1\_ E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto o avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

### **ART. 12 - CALENDARIO ORARI DI APERTURA E CHIUSURA**

1\_ Il calendario di apertura/chiusura nei giorni festivi o in cui cadono ricorrenze e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di barbieria, acconciatore ed estetista sono adottati con ordinanza del Sindaco su proposta non vincolante delle organizzazioni sindacali di categoria. Ove non pervenga alcuna proposta delle organizzazioni di cui sopra entro il 10 dicembre l'ordinanza viene adottata dal Sindaco prescindendo dalla proposta medesima.

2\_ E' obbligatoria l'esposizione al pubblico del calendario e degli orari di cui sopra in modo ben visibile.

3\_ Il Sindaco, su richiesta motivata degli interessati può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità.

4\_ Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento non sono soggette all'obbligo della chiusura infrasettimanale.

### **ART. 13 – VIGILANZA**

1\_ Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento gli appartenenti al corpo di polizia municipale, della A.U.S.L. e qualsiasi altra autorità competente, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'art. 1 al fine di espletare i rispettivi compiti di vigilanza.

### **ART. 14 - SANZIONI**

1\_ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 della Legge 4/1/1990 n. 1, dall'art. 10 della legge regionale Marche 24 settembre 1992, n. 47 e dall'art. 21 comma 2 della L. 241/'90, nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 della legge 1/1990 è inflitta la sanzione amministrativa da €516,34 a €2.582,28 con le procedure di cui alla L.R. 10.08.'98 n.33, ed alla legge 689/1981.

2\_ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 della Legge 4/1/1990 n. 1, dall'art. 10 della legge regionale Marche 24 settembre 1992, n. 47 e dall'art. 21 comma 2 della L. 241/'90, nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale o senza attendere la positiva conclusione del procedimento relativo alla dichiarazione di inizio attività, è inflitta, con le procedure di cui alla L.R. 10.08.'98 n.33, ed alla legge 689/1981, la sanzione amministrativa da € 516,34 a €1.032,91.

3\_ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale Marche 24 settembre 1992, n. 47 e dall'art. 21 comma 2 della L. 241/'90, le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate sulla base dei verbali di infrazione e dei rapporti inviati ai comuni dal presidente delle unità sanitarie locali, dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato, nell'espletamento dei compiti previsti dal comma 3 dell'articolo 7 della legge 443/1985 o dagli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.

4\_ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale Marche 24 settembre 1992, n. 47 e dall'art. 21 comma 2 della L. 241/'90 la revoca dell'autorizzazione o della dichiarazione di inizio attività di estetista è disposta nei seguenti casi:

- a) mancato espletamento dell'attività;
- b) svolgimento dell'attività in contrasto con le disposizioni della legge regionale 47/1992 e della legge 1/1990.

5\_ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale Marche 24 settembre 1992, n. 47 e dall'art. 21 comma 2 della L. 241/'90, l'autorizzazione o la dichiarazione di inizio attività possono essere sospese, previa diffida, in assenza di uno o di più requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista o per inosservanza delle prescrizioni disposte con l'autorizzazione. Qualora, nel termine di centottanta giorni dalla notifica della sospensione, l'interessato non adempia alla diffida, l'autorizzazione / la dichiarazione di inizio attività è revocata.

6\_ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 della L. 17.08.2005 n. 174 e dall'art. 21 comma 2 della L. 241/'90, nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o piu' requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

7\_ Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 450 euro.

8\_ Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 21 comma 1 della L. 241/'90.

### **ART. 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1\_ I soggetti in possesso della qualifica di barbiere che abbiano ottenuto l'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di acconciatore, possono presentare apposita d.i.a. ex art. 19 della Legge 241/90 al fine di avviare l'attività di acconciatori, in tale ipotesi dovrà essere acquisito parere favorevole della competente A.S.U.R. circa l'idoneità igienico-sanitaria dei locali.

2\_ Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione.

3\_ Dalla sua entrata in vigore, lo stesso sostituisce il regolamento comunale per la disciplina di attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini approvato con deliberazione consiliare n.17 del 28/02/2003

4\_ Coloro che all'entrata in vigore del presente regolamento esercitino già le attività di cui all'art.1, ai sensi della normativa e del regolamento previgente, possono continuare l'attività. Gli stessi dovranno adeguarsi alle norme del presente regolamento, se divergenti, in caso di modifiche ai locali sede dell'attività o in caso di trasferimento di sede.

5\_ Nel caso in cui norme nazionali o regionali successive ridefiniscano i requisiti professionali o altri aspetti legati all'esercizio delle attività, tali norme prevarranno rispetto a quanto previsto dal presente regolamento.